



Sentenza. n. 177/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del Consigliere dott.ssa Rossana De Corato, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37464** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da **XXX**, nata a XXX (XXX) il XXX (cod. fisc. XXX), rappresentata e difesa, dall'avv. Pietro Attilio Galati e dall'avv. Oronzo Palma Modoni, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Surano (LE), alla via G. Marconi, 15

contro:

-l'**INPS**, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale Regionale, in Bari, alla Via Putignani n. 108;

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174;

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

UDITI nella pubblica udienza dell'11 giugno 2024 l'avv. Massimiliano Franco, presente per delega dell'avv. Pietro Attilio Galati in rappresentanza del ricorrente, e l'avv. Ilaria De Leonardis per l'INPS.

Considerato e ritenuto in

FATTO E DIRITTO

1- Con il ricorso in epigrafe la Sig. ra XXX adisce questa Corte per ivi sentir accertare e dichiarare il suo preteso diritto all'A.N.F. per inabilità di cui alla l. n. 153/88 e successive modifiche sulla pensione VOCPDEL N. 04822072, nei limiti dell'intervenuta prescrizione

quinquennale dalla data di presentazione della domanda, e per l'effetto condannare l'INPS alla corresponsione delle provvidenze economiche così determinatesi, comprensive degli accessori maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo; con vittoria di spese, con distrazione a favore del procuratore antistatario.

A tal fine premette:

- di essere titolare di pensione diretta VOCPDEL n. 04822072 con decorrenza agosto 1999, e coniugata con il sig. XXX;
- di aver presentato in data 25 maggio 2023, istanza all' I.N.P.S. chiedendo la concessione dell'ANF con componente inabile, dell'importo fisso mensile di euro 51,13, tab.21 e con l'ordinaria prescrizione quinquennale;
- che la suindicata istanza, decorsi i 120 giorni come per legge, rimaneva inevasa;
- che il conseguente ricorso proposto al comitato provinciale veniva respinto.

2.- L'INPS, costituitosi in giudizio con memoria in data 31 maggio 2024, rappresenta che la ricorrente ha presentato in data 25 maggio 2023 la domanda per il riconoscimento dei trattamenti di famiglia in applicazione della tabella 21/c in qualità di componente inabile, domanda poi inviata al Centro Medico Legale dell'Istituto ai fini dell'accertamento dello stato d'inabilità. L'adito CML, nel successivo mese di dicembre 2023, deliberava lo stato di inabilità dell'istante con decorrenza dalla rata di giugno 2024 e riconoscimento del pagamento degli arretrati dal 1° luglio 2019. L'Istituto competente per territorio provvedeva, quindi, a riliquidare l'importo già in pagamento dei trattamenti di famiglia che da € 10,33 è aumentato ad € 51,13 mensili, importo applicato con la mensilità di giugno 2024, contestualmente agli arretrati riconosciuti dal 1° luglio 2019.

Chiede, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.

3.- Nell'odierna udienza, il difensore del ricorrente rappresentato dall'Avv. Franco Massimiliano per delega dell'avv. Pietro Attilio Galati, e l'avv. De Leonardis per l'Inps hanno insistito per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, chiedendo la condanna alle spese di controparte il primo e la compensazione delle spese l'INPS.

4.- Il giudizio è quindi passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

5-. Le parti si sono quindi reciprocamente date atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, tale da determinare il soddisfacimento del diritto azionato, in guisa da determinare la cessazione della materia del contendere e il sopravvenuto difetto di interesse ad agire.

6.- Vanno poste a carico dell'INPS le spese legali in applicazione del principio della soccombenza virtuale, in quanto con il riconoscimento dei trattamenti di famiglia richiesti, l'Istituto di previdenza ha ammesso in sostanza la fondatezza delle ragioni sostenute nel ricorso che sono state soddisfatte soltanto dopo la notificazione dello stesso.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite che si liquidano equitativamente in € 200 oltre oneri e accessori di legge da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza dell'11 giugno 2024.

IL GIUDICE

F. to (Rossana De Corato)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 30.6.2003, n.196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi della ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

IL GIUDICE

F. to (Rossana De Corato)

Depositata il 04.09.2024

Il Funzionario

F. to (Dott.ssa Anna Rossano)

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Bari, 04.09.2024

Il Funzionario

F. to (Dott.ssa Anna Rossano)